



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Corsi di studio
- Art. 3 - Crediti Formativi Accademici
- Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio
- Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

Titolo II ORGANI NECESSARI

- Art. 6 – Organi necessari
- Art. 6.1 – Direttore
- Art. 6.2 - Consiglio accademico – composizione e funzione
- Art. 6.3 – Collegio Docenti – composizione e funzione
- Art. 6.4 - Consulta degli studenti - composizione e funzione
- Art. 6.5 - Nucleo valutazione - composizione e funzione

TITOLO II BIS – ALTRI ORGANI

- Art. 6.6 – Direttori di Dipartimento e Coordinatori di Scuola

Titolo III STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

- Art. 7 – Strutture didattiche
- Art. 7/1 - I Dipartimenti
- Art. 7/2 - Le Scuole

TITOLO IV CORSI DI DIPLOMA DI I LIVELLO

- Art.8 - Corsi di diploma di I livello
- Art. 8/1 - Ammissione al Corso di diploma di I livello
- Art. 8/2 - Conseguimento del diploma
- Art. 8/3 - Istituzione e attivazione
- Art. 8/4 - Valutazione

TITOLO V CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II LIVELLO

- Art. 9/1 - Corsi di Diploma specialistico di II livello
- Art. 9/2 - Ammissione al Corso di diploma specialistico di II livello
- Art. 9/3 - Conseguimento del diploma specialistico

Art. 9/4 - Istituzione e attivazione

Art. 9/5 – Valutazione

Titolo VI CORSI MASTER ACCADEMICO

Art. 10 - Corsi di Master Accademico

Art. 10/1 - Attivazione del Master Accademico

Art. 10/2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico

Art. 10/3 - Organi del master

Art. 10/4 – Finanziamento

Titolo VII SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 11 - Corsi di orientamento

Art. 11/1 - Attività integrative

Art. 12 - Attività formative autogestite dagli studenti

Art. 12/1 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminari

Titolo VIII ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo 1 - Programmazione, coordinamento e verifica

Art. 13 - Programmazione didattica

Art. 13/1 – Incompatibilità

Art. 13/2 - Piano degli studi annuale

Art. 13/3 - Piano di copertura degli insegnamenti

Art. 13/4 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

Art. 13/5 - Manifesto annuale degli studi

Art. 13/6 - Coordinamento delle attività didattiche

Art. 13/7a - Verifica dei risultati delle attività formative

Capo 2 - Attribuzione compiti didattici

Art. 14 - Forme didattiche

Art. 14/1 - Corsi ufficiali d'insegnamento

Art. 14/2 - Esercitazioni e laboratori didattici

Art. 14/3 - Servizio di tutorato

Art. 14/4 - Seminari didattici

Art. 14/5 - Tirocini

Art. 14/6 - Compiti didattici dei docenti

Art. 14/7 - Modalità di copertura degli insegnamenti

Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 15 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art. 15/1 - Ammissione agli esami di profitto

Art. 15/2 - Commissione degli esami di profitto

Art. 15/3 - Ammissione ai corsi di studio

Art. 15/4 - Accertamento della preparazione iniziale

Art. 15/5 - Prova finale di diploma

Capo 4 - Qualità della didattica

Art. 16 - Attività di orientamento

Capo 5 Responsabilità didattiche

Art. 17 - Individuazione delle responsabilità

Titolo IX STUDENTI

Capo 1 - Norme generali

Art. 18 - Rapporto formativo

Art. 18/1 - Immatricolazioni

Art. 18/2 - Iscrizioni e libretti accademici personali

Art. 18/3 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

Art. 18/4 - Iscrizione di diplomati

Art. 18/5 - Iscrizione a corsi singoli

Art. 18/6 - Curricula e piani di studio individuali

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 19 - Trasferimento ad altre Accademie

Art. 19/1 - Trasferimenti da altre Accademie

Art. 19/2 - Passaggi di corso

Art. 20 - Riconoscimento degli studi pregressi

Art. 21 - Sospensione e interruzione temporanea degli studi

Art. 21/1 - Rinuncia agli studi

Art. 22 - Decadenza della qualifica di studente

Art. 22/1 - Cessazione della qualifica di studente

Capo 3 - Titoli Accademici

Art. 23 - Rilascio dei Diplomi accademici

Art. 23/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

Art. 23/2 - Rilascio di titoli congiunti

Art. 23/3 - Certificazioni dei titoli di studio

Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 24 - Sanzioni disciplinari

Titolo X DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 25 - Diritto allo studio

Art. 26 - Studenti diversamente abili

Titolo XI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 27- Comunicazione

Titolo XII MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 28 - Modifiche ed integrazioni

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999:

- a. disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Accademia di belle arti di Verona, più avanti chiamata Accademia, per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale previsti dalla Legge 508/1999 e successive integrazioni;
- b. definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
- c. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
- d. disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 2 - Corsi di studio

1. L'Accademia organizza i seguenti corsi diretti al conseguimento di titoli di studio avente valore legale:

- a) Corsi di Diploma di I° livello
- b) Corsi di Diploma Specialistico di II° livello

2. L'Accademia può organizzare i seguenti corsi che comportano il rilascio di titolo accademico:

- a) Master accademici di I° livello
- b) Master accademici di II° livello
- c) Corsi di Perfezionamento

3. L'Accademia può organizzare inoltre i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato di frequenza o di partecipazione:

- a) Corsi di aggiornamento professionale;
- b) Stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;

4. L'Accademia può, inoltre, organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:

- a) ai corsi di aggiornamento del personale Tecnico Amministrativo;
- b) ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.

Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta del Direttore con approvazione del Consiglio Accademico; i provvedimenti dovranno essere inoltre deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 3 - Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.

2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005.

4. Ad un CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente. In relazione al forte impatto dell'attività laboratoriale nei corsi di studio dell'Accademia, con specifico Decreto direttoriale saranno determinate variazioni, non superiori al 20%, relative alle differenti specificità e tipologie delle discipline.

5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.

6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art. 6

del DPR 212/2005.

7. Il Consiglio accademico determina la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale e, **in conformità** al D.M. 23 novembre 2009, n. 158, stabilisce le ore di lezione/laboratorio per ciascun credito, distinguendo la tipologia delle attività formative come di seguito rappresentato:

| Tipologia dell'offerta formativa | Ore di lezione per credito formativo |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Lezione teoriche | da 6 a 9 |
| Attività teorico-pratiche | da 10 a 15 |
| Attività di laboratorio | da 20 a 30 |

Art. 4 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art. 5 del DPR 212/2005 determinano:

- a) la denominazione del corso di studio;
- b) il dipartimento di appartenenza;
- c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d) i "curricula" in cui è eventualmente articolato il corso;
- e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

L'attuale offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. Al momento le Scuole sono individuate nella tabella di seguito riportata:

| DIPARTIMENTI | SCUOLE |
|---------------------------------------|---|
| Arti visive | Pittura Scultura Decorazione |
| Progettazione e arti applicate | Scenografia Restauro Progettazione artistica per l'impresa (design) |

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dell'Accademia di belle arti di Verona sono disciplinati dal presente Regolamento.

2. I corsi di diploma accademico di I° e II° livello, i master e i corsi di perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, potranno essere disciplinati da un regolamento didattico del corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso medesimo.

3. Il Regolamento didattico dei corsi di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

- l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;
- il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l'eventuale articolazione in moduli;

- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- la denominazione e la struttura dei “curricula” offerti agli studenti;
- le regole sugli obblighi della frequenza.

TITOLO II

ORGANI NECESSARI

Art. 6 – Organi necessari

Vengono costituiti e disciplinati quali organi necessari, ai sensi dell’art. 4 del DPR 132/2003 il Direttore, il Consiglio accademico, il Collegio Docenti, la Consulta degli studenti e il Nucleo di valutazione.

Art. 6.1 – Direttore

1. Il direttore viene incaricato dal Consiglio di amministrazione su designazione elettiva del Collegio docenti con applicazione nei limiti del possibile delle disposizioni fissate per la nomina dei direttori nelle Accademie statali. L’incarico dovrà essere accettato entro due giorni dalla comunicazione della nomina. Non sarà ammessa per alcun motivo l’accettazione con riserva.

2. Il direttore, in sede di prima applicazione, è eletto dai docenti interni dell’Accademia e dai docenti esterni dell’Accademia, confermati nell’a.a. di riferimento, che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi 5 anni.

3. Il Direttore è eletto tra i docenti interni ed esterni in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi 5 anni presso l’Accademia o presso analoga istituzione del settore AFAM.

4. In sede di prima applicazione i candidati alla carica di direttore possono essere docenti interni dell’Accademia e docenti esterni dell’Accademia, confermati nell’a.a. di riferimento, che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi 5 anni.

5. Il direttore dura in carica tre anni. L’incarico è rinnovabile, su proposta del Collegio docenti, consecutivamente una sola volta per altri tre anni per un totale di sei anni consecutivi qualora venga eletto un docente a tempo indeterminato. Qualora venga eletto un docente esterno l’incarico avrà una durata massima di 35 mesi e non verrà rinnovato.

6. Al direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’istituzione stabilita dal Consiglio di amministrazione tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e per quanto stabilito per i Direttori delle Accademie statali.

7. Qualora venga eletto all’incarico di direttore un docente a tempo indeterminato il docente incaricato della direzione non è esonerato dall’insegnamento. Qualora venga eletto un docente esterno verrà risolto automaticamente il contratto di docenza in essere e l’incarico riguarderà unicamente la direzione didattico-artistica dell’Accademia.

8. Il Direttore fa parte del Consiglio Accademico, del Collegio Docenti e dei Consigli di Dipartimento e di Scuola. Ha diritto di voto alle riunioni del Consiglio Accademico e del Collegio Docenti; può partecipare ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Scuola ma non ha diritto di voto in tali organismi.

Art. 6.2 - Consiglio accademico

1. Il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti stabilito dalla amministrazione, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’Accademia;

2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

- a) docenti dell’Accademia, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dagli ordinamenti interni in conformità alle direttive ministeriali, eletti dal corpo docente;
- b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il consiglio accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento, e sottoponendolo al Consiglio di amministrazione per la successiva approvazione;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività;
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito il collegio dei docenti e la

consulta degli studenti e lo trasmette al Consiglio di amministrazione per la successiva approvazione;
e) propone al Consiglio di amministrazione le procedure di reclutamento del personale;
f) il Consiglio accademico dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direzione;
g) svolge le funzioni in conformità alle direttive ministeriali e agli ordinamenti interni dell'Accademia .
In sede di prima applicazione è così composto: il Direttore, il direttore del dipartimento di arti visive, il direttore del dipartimento di arti applicate, due membri appartenenti al Collegio Docenti e due rappresentanti della Consulta degli studenti.

I membri del Consiglio Accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti, vengono eletti dal Collegio Docenti dell'Accademia. Sono candidabili come membri del Consiglio Accademico tutti i componenti del Collegio Docenti, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti.

I membri del Consiglio Accademico decadono automaticamente nel caso di mancata conferma dell'incarico di docenza.

Art. 6.3 – Collegio Docenti – composizione e funzione

1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti interni e da una rappresentanza dei docenti esterni dell'Istituzione. Il numero di componenti del Collegio docenti verrà stabilito successivamente anche in relazione alle dimensioni dell'Accademia.

2. In sede di prima applicazione è composto da:

- 14 docenti interni
- 14 docenti esterni così ripartiti: 5 docenti del dipartimento di arti applicate (Scuola di progettazione artistica per l'impresa e Scuola di Scenografia), 5 docenti del dipartimento di arti visive, 4 docenti per il dipartimento di arti applicate (Scuola di Restauro)

3. I docenti interni dell'accademia appartengono di diritto al Collegio Docenti.

4. In sede di prima applicazione entrano a far parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti esterni i docenti esterni dell'Accademia, confermati nell'a.a. di riferimento, che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio anche non consecutivi negli ultimi 5 anni.

5. Esso svolge funzioni di supporto al Consiglio Accademico cui esprime pareri e proposte sull'attività didattica, sulla ricerca scientifica e sulla produzione artistica. Il Collegio Docenti vota i membri del Consiglio Accademico, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti.

6. Il Collegio Docenti dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direzione.

7. I membri del Collegio Docenti decadono automaticamente nel caso di mancata conferma dell'incarico di docenza.

Art. 6.4 - Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti e di cinque per gli istituti fino a mille. Gli studenti eletti fanno parte inoltre del consiglio accademico; in sede di prima applicazione i rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico sono pari a 2.

2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta nell'ambito della disponibilità del bilancio dell'Accademia.

4. La Consulta degli studenti dura in carica tre anni accademici, non rinnovabili, a decorrere dalla data di elezione, fatta salva la decadenza automatica nel caso di conseguimento del diploma, cessazione o rinuncia agli studi dei singoli componenti.

Art. 6.5 - Nucleo valutazione

Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui uno scelto tra i docenti incardinati (tempo indeterminato) e due fra esperti esterni di comprovata qualificazione nel campo della valutazione e dura in carica tre anni.

L'Accademia di Belle Arti di Verona adotta un sistema di valutazione interna della attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa in conformità con le norme Afam Miur vigenti e gli ordinamenti interni.

1. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi; in particolare:

a - ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b - redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Consiglio di amministrazione e agli Uffici competenti del Ministero competente.

2. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

3. Il Nucleo di Valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b. In particolare:

- redige questionari di valutazione dei singoli insegnamenti, delle attività integrative e dei servizi generali e alla didattica;

- al fine di garantire un adeguato rilievo statistico l'Accademia monitora annualmente i dati relativi alle iscrizioni e carriere degli studenti e all'inserimento professionale dei diplomati.

TITOLO II BIS

ALTRI ORGANI

Vengono costituite anche le seguenti figure istituzionali accessorie: i Direttori di Dipartimento, i Coordinatori di Scuola

Art. 6.6 – Direttori di Dipartimento e Coordinatori di Scuola

Possono essere istituite le figure accessorie del Direttore del Dipartimento e del Coordinatore di Scuola per la gestione delle relative strutture (Dipartimenti e Scuole) ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005 .

6.6.1. Direttore di dipartimento

Il Direttore di Dipartimento, rappresenta il Dipartimento. Viene eletto dal Collegio Docenti fra i membri del Collegio docenti stesso. Dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direzione o della mancata conferma dell'incarico di docenza.

I Direttori di Dipartimento fanno parte del Consiglio Accademico.

6.6.2. Coordinatore di Scuola

Il Coordinatore di Scuola rappresenta la Scuola.

I Coordinatori di Scuola sono eletti tramite nomina diretta del Direttore tra i docenti interni ed esterni dell'Accademia con almeno due anni di servizio, confermati nell'a.a. di riferimento e appartenenti a ciascuna Scuola.

I Coordinatori di Scuola durano in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direzione o della mancata conferma dell'incarico di docenza. In sede di prima applicazione durano in carica un anno con possibilità di proroga.

Il Coordinatore di Scuola presenzia su invito del Direttore alle riunioni del Collegio Docenti e del Consiglio Accademico in occasione di temi specifici relativi alla Scuola di riferimento. La sua presenza deve ritenersi puramente consultiva.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7 - Strutture didattiche

1. Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005 le strutture didattiche di cui si avvale l'Accademia al momento sono le seguenti:

a) I Dipartimenti

b) Le Scuole

Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 7.1 - I Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa che coordina l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica e scientifica che aggrega settori disciplinari omogenei per fini e metodi, e in cui confluiscono professori dell'Accademia in servizio con incarico a tempo indeterminato, determinato e contrattisti.

2. È possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

3. L'Accademia attiva al momento i dipartimenti previsti dal DPR 212/05: Arti visive, Progettazione e arti applicate.

4. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

a) promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;

b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico, e in base alle risorse disponibili preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione;

c) coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare dell'area di competenza;

d) propone l'istituzione di corsi di Perfezionamento organizzandone le relative attività e strutture didattiche;

f) avanza agli Organi di gestione dell'Accademia richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;

g) programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al Consiglio Accademico.

5. Il Dipartimento è istituito con decreto del Direttore dell'Accademia su delibera del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio di amministrazione.

6. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore di Dipartimento, che rappresenta il Dipartimento. Viene eletto dal Collegio Docenti fra i membri del Collegio docenti stesso. Dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direzione o della mancata conferma dell'incarico di docenza. Fa parte del Consiglio Accademico.

Il Direttore di dipartimento può designare, fra i componenti del consiglio, un vice-coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

b) il Consiglio di Dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica di ricerca, è formato da tutti i Docenti interni ed esterni afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza di almeno uno studente, membro della stessa, designato dalla Consulta degli studenti, che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità accademica.

Art. 7.2 - Le Scuole

1. Le Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di Diploma di I° e II° livello, nonché dei Master di I° e II° livello ad esse afferenti. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti a tempo indeterminato, determinato e a contratto, afferenti alla Scuola e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Diploma afferenti alla Scuola, designati dalla Consulta degli Studenti, che partecipano con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti il reclutamento e le risorse di docenza.

2. Ogni docente, anche in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie la Scuola nella quale intende svolgere l'attività didattica e di ricerca. La mancata opzione della Scuola di afferenza da parte del docente, comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del Consiglio Accademico. Ogni tre anni il singolo Docente ha diritto a formulare domanda di afferenza ad un'altra Scuola, in conformità agli obiettivi della Scuola rispetto al programma didattico e di ricerca del docente. L'afferenza ad una Scuola non comporta limiti alle attività di insegnamento del docente presso altre Scuole.

3. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore eletto tramite nomina diretta del Direttore tra i docenti interni ed esterni dell'Accademia con almeno due anni di servizio, confermati nell'a.a. di riferimento e appartenenti a ciascuna Scuola. Dura in carica tre anni, non rinnovabili, a decorrere dalla data di nomina del Direttore, fatta salva la decadenza automatica nel caso di cessazione anticipata dell'incarico di Direzione. In sede di prima applicazione durano in carica un anno con possibilità di proroga.

Il Coordinatore di Scuola potrà presenziare su invito del Direttore alle riunioni del Collegio Docenti e del Consiglio Accademico in occasione di temi specifici relativi alla Scuola di riferimento. La sua presenza deve ritenersi puramente consultiva.

4. I Consigli di Scuola sono tenuti ad assicurare:

- la promozione e il coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione nell'ambito che gli è proprio, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- lo svolgimento dell'attività didattica e dei piani dell'offerta formativa nei settori culturali di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Accademico e in base alle risorse disponibili preventivamente deliberate dal Consiglio di amministrazione;
- l'attivazione e la copertura dei moduli didattici dei Corsi di Diploma di I° e II° livello in essi attivati, nell'ambito del fabbisogno di supplenze e contratti approvato dal Consiglio Accademico preventivamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione;
- la realizzazione dei progetti comuni di attività e di sperimentazioni didattiche elaborati dai Consigli dei Corsi di Diploma di I° e di II° livello.

TITOLO IV

CORSI DI DIPLOMA DI I° LIVELLO

Art.8 - Corsi di diploma di I° livello

1. I Corsi di diploma di I° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali garantendo altresì l'accesso a studi di II° livello.
2. Il percorso formativo previsto dai corsi di diploma di I° livello è di norma di durata triennale.

Art. 8.1 - Ammissione al Corso di diploma di I° livello

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di I° livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.
3. Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze base definite dal Regolamento didattico del corso di diploma.
4. Il Regolamento didattico di corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
5. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il I° anno di corso.
6. Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 8.2 - Conseguimento del diploma

1. Per conseguire il diploma di I° livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.
2. La prova finale, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma, consiste nella presentazione davanti ad una Commissione di almeno 5 docenti, di:
 - a) una produzione di carattere laboratoriale coordinata nell'ambito della disciplina d'indirizzo dello specifico corso di diploma sotto la guida di un docente responsabile;
 - b) un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico predisposto in forma scritta o scrittografica sotto la guida di un relatore.

Art. 8.3 - Istituzione e attivazione

1. Un corso di diploma di I° livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione.
2. Un corso di diploma di I° livello viene istituito previa acquisizione del parere del CNAM e autorizzazione del MIUR.
3. Un corso di diploma di I° livello viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione;
 - b) gli obiettivi formativi specifici;
 - c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
 - e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
 - g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

Art. 8.4 - Valutazione

1. L'Accademia provvede, tramite il Nucleo di Valutazione, all'analisi della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma mediante:
 - a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
 - b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
 - c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
 - d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I° livello;
2. Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun Consiglio di Scuola.
3. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:
 - a. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
 - b. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
 - c. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di I° livello.

TITOLO V

CORSI DI DIPLOMA SPECIALISTICO DI II° LIVELLO

Art. 9/1 - Corsi di Diploma specialistico di II° livello

- 1 - I Corsi di Diploma specialistico di II° livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
- 2 – La durata normale di un Corso di Diploma specialistico di II° livello è di 2 anni aggiuntivi a quelli del diploma di I° livello, per un totale di 120 CFA.

Art. 9/2 - Ammissione al Corso di diploma specialistico di II° livello

1. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma specialistico di II° livello occorre essere in possesso del diploma accademico di I° livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di diploma specialistico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
2. Per i corsi di Diploma specialistico per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.
3. Per i Corsi di Diploma specialistico per i quali non sia previsto alcun numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curricolari definiti dal regolamento del corso di diploma specialistico.
4. I regolamenti di ogni Corso diploma specialistico prevedranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel I° anno di corso.
5. Per l'ammissione al Corso di Diploma specialistico, lo studente deve dimostrare il possesso di

un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.

6. Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma di I° livello presso l'Accademia di belle arti di Verona con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di diploma specialistico, non è richiesta alcuna verifica.

7. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di diploma o di laurea con altri "curricula" e nei casi i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma specialistico.

8. La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la I annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al corso di diploma specialistico con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.

9. Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso di Diploma specialistico, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di I° livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al corso specialistico decade.

Art. 9/3 - Conseguimento del diploma specialistico

1. Per conseguire il Diploma specialistico di II° livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il diploma di I° livello e riconosciuti ai fini del diploma specialistico.

Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti e delle altre attività formative come definiti dal regolamento dei Corsi di Diploma specialistico e recepito nel Manifesto degli studi.

2. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di I° livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminari, anche esterne, previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma specialistico.

3. La prova finale, di cui al successivo art. 15/5 del presente Regolamento, consiste nella presentazione di una produzione artistica originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di 2 relatori, uno per la parte artistico-laboratoriale, uno per la parte storico-critico-metodologica discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti. I contenuti e i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

Art. 9/4 - Istituzione e attivazione

1. Un corso di diploma specialistico di II° livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione.

2. Un Corso di Diploma specialistico di II° livello viene istituito previa acquisizione del parere del CNAM e autorizzazione del MIUR.

3. Un corso di Diploma specialistico viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:

- a) la denominazione;
- b) gli obiettivi formativi specifici;
- c) il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali;
- d) le dimensioni della potenziale domanda studentesca;
- e) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- f) le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili;
- g) l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di diploma specialistico sono attivati in via sperimentale, su proposta dell'Accademia previa approvazione degli Organi ministeriali.

Art. 9/5 - Valutazione

1. L'Accademia provvede, ai sensi delle direttive ministeriali, tramite il Nucleo di Valutazione, all'analisi della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma specialistico mediante:

- a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b) l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;

- c) l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
 - d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II° livello.
2. Ciascun Consiglio di Corso è tenuto a trasmettere al Nucleo di Valutazione una relazione annuale sulle attività didattiche svolte che comprenda:
- a. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
 - b. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati;
 - c. la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II° livello.

TITOLO VI

CORSI MASTER ACCADEMICO

Art. 10 - Corsi di Master Accademico

1. Il Corso di Master Accademico è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un'annualità e al conseguimento di almeno 60 CFA.
2. L'Accademia può attivare master di I° livello (MA1) destinati a studenti in possesso di diploma di I° livello, e Master di II° livello (MA2) destinati a studenti in possesso di diploma specialistico

Art. 10/1 - Attivazione del Master Accademico

1. Un corso di Master accademico di I° o di II° livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell'ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico e deliberata dal Consiglio di amministrazione.
2. Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici;
 - b) il profilo professionale alla cui formazione il Master è finalizzato;
 - c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle disponibili;
 - f) il piano di fattibilità del Master.
3. L'attivazione del Master e il relativo decreto devono indicare:
 - a) l'ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA;
 - b) la durata e il periodo di svolgimento del master;
 - c) il numero massimo di partecipanti;
 - d) le modalità di accesso dei partecipanti;
 - e) l'ammontare delle quote di iscrizione;
 - f) la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella dell'Accademia;
 - g) il nome del docente responsabile e la composizione del Consiglio di corso.

La ripetizione del Master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di master sono attivati in via sperimentale, su proposta dell'Accademia previa approvazione degli organi ministeriali.

Art. 10/2 - Conseguimento del Diploma di Master Accademico

1. Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
2. La prova finale, di cui al successivo art. 15/5 del presente Regolamento consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di 2 diversi relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e discusso pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.

3. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell'ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 10/3 - Organi del master

Il corso è organizzato e seguito dai seguenti organismi:

1. Il Direttore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione e della conclusione del corso, presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti;
2. Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano nell'ambito del corso funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

Art. 10/4 - Finanziamento

Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall'imposizione di quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

TITOLO VII

SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 11 - Corsi di orientamento

1. L'Accademia di Belle Arti, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento preaccademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione da aggiornare annualmente.
2. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale decise dalle strutture medesime, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e Orientamento dell'Accademia, corsi di orientamento riservati agli studenti iscritti, al fine di fornire loro un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi.
3. L'Accademia può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma.

Art. 11/1 - Attività integrative

1. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente, sentito il Consiglio Accademico, l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti sulla base dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dal Contratto Integrativo d'Istituto per le attività d'insegnamento e funzionali.
2. Dette attività vengono emanate con apposito decreto.

Art. 12 - Attività formative autogestite dagli studenti

1. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite l'Accademia:
 - a) autorizza, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - b) può concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale;
2. All'inizio di ogni anno accademico i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al Consiglio Accademico per le opportune approvazioni e al Consiglio di amministrazione per la successiva delibera;
3. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Accademia;
4. Le strutture didattiche dell'Accademia, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione

degli studenti, sia come singoli sia come Consulta o associazioni riconosciute;

5. Non è consentito lo svolgimento, all'interno dei locali dell'Accademia, di attività autogestite dagli studenti senza le prescritte autorizzazioni dei responsabili delle strutture utilizzate e della Presidenza.

Art. 12/1 - Corsi di formazione, attività stagistiche e seminari

1. L'Accademia ha facoltà di organizzare stage e seminari in regime di collaborazione e di scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale.

2. L'Accademia ha altresì la facoltà di organizzare, anche in regime "conto terzi", attività stagistiche, seminari e corsi di formazione su richiesta di enti ed istituzioni negli ambiti di propria pertinenza.

3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione prevedendo:

- a) durata del corso o dello stage;
- b) numero minimo e massimo di partecipanti;
- c) quote di iscrizione;
- d) sede e periodo di svolgimento;
- e) coordinatore.

4. Le attività di cui al comma 2, che debbono essere totalmente finanziate da soggetti esterni, saranno programmate e svolte secondo il regolamento per la prevista "attività conto terzi".

TITOLO VIII

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo 1 - Programmazione, coordinamento e verifica

Art. 13 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio Accademico è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione del Manifesto degli studi dell'Accademia di Belle Arti di Verona.

2. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b) piano di copertura degli insegnamenti: dovrà essere garantita dai docenti interni per i corsi di titolarità appartenenti ai relativi settori disciplinari, ai sensi del D.M. n. 89 del 3/7/2009, e dai docenti dell'Università di Verona e/o di altre istituzioni equipollenti che, grazie alle convenzioni in essere, permettono ai nostri studenti di accedere ad alcuni corsi previsti nell'offerta formativa di quelle Istituzioni. Per i corsi non attribuibili internamente e non previsti nell'offerta formativa dell'Università di Verona e/o delle Istituzioni in convenzione sarà comunque necessario attivare alcuni contratti con esperti esterni attraverso procedure selettive;
- c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 13/1 - Incompatibilità

1. L'incarico di responsabile di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche.

2. L'incarico di responsabile delle strutture didattiche a qualunque livello, così come i docenti componenti il Consiglio sono incompatibili con le figure di componente della RSU o delle rappresentanze sindacali.

Art .13/2 - Piano degli studi annuale

1. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento.
2. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del corso di studio.

Art .13/3 - Piano di copertura degli insegnamenti

1. In attesa dell'approvazione integrale della legge 508/99 il piano di copertura degli insegnamenti fa riferimento per quanto possibile alle direttive ministeriali, ai CCNL e agli accordi decentrati d'Istituto.
2. Il Direttore, con delibera del Consiglio Accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'anno accademico di riferimento in conformità a quanto già dettato al punto b) dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Sulla base del piano, il Direttore, previa delibera di Consiglio di amministrazione, definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni.
4. Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art .13/4 - Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

1. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, il calendario delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l'indirizzo di posta elettronica.
3. Il piano, proposto e ricordato dal servizio Tutorato e orientamento sentite le strutture didattiche, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato all'albo e sul sito dell'Accademia almeno 10 gg. prima dell'inizio di ciascun periodo didattico.

Art .13/5 - Manifesto annuale degli studi

1. Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e il Consiglio di amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
 - a. il piano annuale di ciascun corso di studio;
 - b. le modalità di accesso degli studenti;
 - c. le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - d. i termini delle iscrizioni alla prova di ammissione, ove prevista;
 - e. i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - f. l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
2. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni anno accademico per le opportune deliberazioni.
3. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo e sul sito dell'Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta.

Art .13/6 - Coordinamento delle attività didattiche

1. Ferma restando la libertà di docenza le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.
2. Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi della Scuola. A tal fine l'organo collegiale viene riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani.
3. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'anno accademico per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi d'insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.

4. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima.
5. Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.

Art .13/7 - Verifica dei risultati delle attività formative

1. L'Accademia di Belle arti si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3. I Consigli di Scuola, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative.

Capo 2 - Attribuzione compiti didattici

Art. 14 - Forme didattiche

1. Le attività didattiche svolte dall'Accademia di Belle Arti di Verona possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista.
2. Gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali o di moduli, e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 14/1 - Corsi ufficiali d'insegnamento

1. I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalle normative vigenti.
2. Le discipline che costituiscono i corsi ufficiali d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 14/2 - Esercitazioni e laboratori didattici

1. Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
2. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente.
3. A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma e rappresentano momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art.14/3 - Servizio di tutorato

1. Il servizio di tutorato mira ad orientare ed assistere gli studenti rendendoli attivamente partecipi del progetto formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi. Sono pertanto sue finalità:
 - a. l'informazione e l'assistenza agli studenti lungo l'intero corso di studi;
 - b. l'orientamento nella formulazione dei piani di studio;
 - c. l'insegnamento delle metodologie di apprendimento;
 - d. l'addestramento all'uso delle attrezzature, comprese quelle informatiche, messe a disposizione per lo studio.
2. Compiti del tutor sono:

- a. facilitare l'inserimento degli studenti del primo anno;
- b. orientare nella predisposizione dei piani di studio anche ai fini delle opportune modifiche ed integrazioni in base ai risultati conseguiti dallo studente e alle sue attitudini e sopravvenute esigenze;
- c. collaborare all'interno dei laboratori al fine di renderli agibili anche al di fuori degli orari di lezione e di supportare le esigenze dei singoli studenti, anche nell'uso di apparecchiature didattico-scientifiche, affinché ciascuno sia messo in grado di poter perseguire al meglio le proprie finalità formative;
- d. assistere all'attività di studio e di formazione, e in particolare: aiutare ad acquisire un efficace metodo di lavoro e di studio; fornire consigli utili per la preparazione agli esami di profitto; migliorare le qualità di apprendimento; favorire un produttivo rapporto tra docenti e studenti;
- e. supportare manifestazioni ed eventi artistici e culturali favorendone una ricaduta sulla didattica;
- f. aiutare gli studenti istituendo iniziative per il recupero dei debiti formativi e per le attività didattiche non frontali;
- g. assistere gli studenti nelle scelte di studio e professionali favorendo contatti con il mondo del lavoro sia direttamente che attraverso enti e servizi preposti a tali attività.

3. Premesso che compete ai docenti l'obbligo di guidare il processo formativo degli studenti, possono svolgere attività di tutorato sotto la diretta responsabilità dei docenti anche: diplomati di 1° livello o dei corsi quadriennali delle Accademie di Belle Arti o titoli equipollenti. Costituisce titolo preferenziale il titolo di studio ottenuto presso l'Accademia presso la quale si svolgerà il servizio di tutorato. Eventuali ulteriori condizioni di accesso all'attività di tutorato saranno specificate nei bandi di reclutamento a seconda di specifiche esigenze segnalate dalle Scuole e approvate con apposita delibera dal Consiglio Accademico e di Consiglio di amministrazione. Le attività di tutorato costituiscono una collaborazione di lavoro e non danno luogo a trattamenti previdenziali o assistenziali.

4. Le attività di tutorato, se non diversamente autorizzate dal Direttore, dovranno svolgersi all'interno degli spazi dell'Accademia, nelle sue varie sedi. Le prestazioni di tutor non appartenenti al personale a tempo indeterminato saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai docenti di riferimento cui spetta inoltre la valutazione dell'attività effettivamente svolta e dell'efficacia dei servizi posti in essere.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno accademico il Consiglio Accademico individua numero, funzioni e modalità di assegnazione degli incarichi dei tutor trasmettendoli al Consiglio di amministrazione per la successiva autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al numero di iscritti alle singole scuole stabilirà il numero di tutor e indirà un'apposita procedura selettiva.

L'attività dei tutor ricade sotto la responsabilità delle singole Scuole (o Dipartimenti). È pertanto compito del Coordinatore di ogni Scuola:

- a. verificare l'impegno del tutor, la sua presenza ed il rispetto degli obblighi contrattuali;
- b. vigilare sulla corretta esecuzione delle varie prestazioni e, in caso di grave inadempimento o errore o danno, comunicarlo immediatamente per iscritto alla Direzione e Presidenza che provvederà alla risoluzione del contratto;
- c. compiere al termine dell'a.a., ai sensi della legge 390/91, art. 13.3 lett. d, una valutazione sull'attività svolta da ciascun tutor e sull'efficacia dei servizi svolti da trasmettersi all'Ufficio competente.

7. Il tutor è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni secondo quanto stabilito dal piano di lavoro concordato con la Scuola di riferimento, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità e le direttive stabilite dal Coordinatore della Scuola.

Art. 14/4 - Seminari didattici

1. Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 14/5 - Tirocini

- 1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
- 2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
- 3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.

4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

5. La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 14/6 - Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei professori a tempo indeterminato e determinato e dagli accordi decentrati d'Istituto che per quanto possibile rimandano ai CCNL, e consistono in:

- a. lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;
- b. assistenza individuale agli studenti;
- c. accertamento del profitto degli studenti;
- d. attività di tutorato e di orientamento;
- e. assolvimento ai compiti organizzativi interni;
- f. partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.

Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite ai docenti dallo stato giuridico.

2. Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti dagli accordi decentrati vigenti, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca secondo quanto richiesto dalla natura e dall'estensione dell'insegnamento medesimo. Stante la caratteristica tipologia delle discipline dell'Accademia, le lezioni e le attività d'insegnamento vengono svolte a cumulo orario giornaliero. Modalità diverse di prestazione dell'attività didattica sono programmabili in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche (percorsi semestrali). I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento e al Consiglio di amministrazione.

3. Ai fini:

- a. dell'inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d'appartenenza;
- b. dell'espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti;
- c. dell'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti;
- d. della determinazione dell'orario di servizio dei docenti;
- e. della libertà d'insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche

4. I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.

5. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, la presenza degli studenti, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.

6. Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Direzione entro quindici giorni successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli accordi decentrati d'Istituto, ai CCNL e agli ordinamenti interni.

Art. 14/7 - Modalità di copertura degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:

- a. Titolarità (Tempo indeterminato)
- b. Idoneità conseguita per superamento di concorso pubblico per titoli ed esami presso l'Accademia di belle arti di Verona (Tempo determinato);
- c. Affidamento
- d. Contratto

2. Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di

amministrazione.

3. Un insegnamento è coperto mediante titolarità quando esso è impartito da un docente a tempo indeterminato che è incardinato in quell'insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l'insegnamento fa parte.

4. Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l'insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.

5. Un docente incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previa certificazione e valutazione delle competenze o per assegnazione d'Ufficio per idoneità conseguite presso l'Accademia di belle arti di Verona o altre istituzioni equipollenti.

6. L'affidamento viene attribuito a docenti a tempo indeterminato o determinato che assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione dell'affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti.

7. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità o affidamento, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di un bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato.

8. Le responsabilità didattiche conseguenti all'attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l'insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l'insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.

Capo 3 - Accertamento della preparazione degli studenti

Art 15 Accertamento della preparazione degli studenti

1. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a. prove di ammissione ai corsi di studio;
- b. prove di accertamento della preparazione iniziale;
- c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
- d. prove finali.

2. A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.

3. In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all'inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.

4. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.

5. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

6. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso dell'a.a. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 30 gg. prima del loro svolgimento. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione estiva (mesi giugno-luglio); sessione autunnale (mesi settembre-ottobre) sessione invernale (mese febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'a.a. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è

previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni tra un appello e l'altro.

7. La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.

8. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.

9. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

10. La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell'ordinaria attività didattica.

11. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.

12. Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

13. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

Art. 15/1 - Ammissione agli esami di profitto

1. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;

b. essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso;

2. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo;

3. Lo studente può sostenere nel corso dell'a.a. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente,

4. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'a.a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

5. Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero che si ritiri prima della conclusione dell'esame s'intende riprovato. Gli esami sostenuti con esito negativo non vengono verbalizzati. Lo studente riprovato può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo per il quale deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni.

Art. 15/2 - Commissione degli esami di profitto

1. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 3 docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.

2. I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.

3. La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L'eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica la validità della verbalizzazione.

4. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente

Art. 15/3 - Ammissione ai corsi di studio

1. Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia di belle arti di Verona è necessario aver conseguito un titolo di scuola superiore quinquennale; in via transitoria e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell'Accademia studenti in possesso del diploma di maturità artistica quadriennale: in tale caso l'Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il 1° anno di corso.

2. I corsi di studio presso l'Accademia di Belle Arti di Verona sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.

3. I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 30 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle prove.

4. Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.

Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.

I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

5. I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione

Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto.

Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.

6. La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente e approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l'ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l'identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell'Istituto almeno 30 gg. prima del loro svolgimento.

7. I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il 1° anno accademico.

8. I risultati di ammissione sono pubblicati all'albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 15/4 - Accertamento della preparazione iniziale

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per le determinazioni di eventuali obblighi formativi.

Art. 15/5 - Prova finale di diploma

1. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I° e II° livello e i Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.

2. Le prove finali di diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:

a. un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
b. un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.

3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'a.a. successivo.

4. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

a. aver frequentato il rispettivo corso di studio;
b. aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguente il corrispondente numero di crediti;

- c. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei cfa;
- d. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
5. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento della tassa prevista per la prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 gg. prima della data di discussione delle tesi.
6. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da 5 docenti, di una tesi che deve essere consegnata in triplice copia presso la segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del docente relatore della tesi e del docente responsabile del progetto artistico.
7. La prova finale del diploma di I° livello consiste in:
- a) una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto;
- b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
8. La prova finale di diploma specialistico di II° livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da 5 docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di due relatori, uno per la parte artistica, l'altro per la parte storico-critico o metodologica.
9. La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di due relatori, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno 5 docenti.
10. Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un docente dell'Accademia.
11. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva. Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere artistico-espressivo non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico o tecnico-artistico.
12. Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennializzata.
13. Per la prova finale di Diploma di I° e II° livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno all'inizio dell'ultimo anno accademico.
- Per la prova finale di Diploma di I° e II° livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
14. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
15. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da 0 a 6 punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il cinquanta per cento alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il cinquanta per cento alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di

assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.

16. Le commissioni giudicatrici sono composte da 5 docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno 3 di a tempo indeterminato o determinato, e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia. Per ogni commissione vengono nominati inoltre 2 docenti supplenti.

17. Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato, comunque docente di I fascia. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori.

18. La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un max. di 2 studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.

19. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

20. I verbali dell'esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

Capo 4 - Qualità della didattica

Art. 16 - Attività di orientamento

1. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomatici, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.

2. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II° grado disciplinata da convenzioni e accordi e in uscita con attività di tirocinio e stage presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Accademia, previa stipula di convenzioni.

3. **Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.**

4. L'Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
- b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell'insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
- d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

5. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il servizio orientamento e tutorato secondo le indicazioni del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione provvede altresì a: a) stilare il piano orario degli insegnamenti e l'utilizzo degli spazi didattici; b) redigere il manifesto degli studi che viene approvato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione; c) predisporre la guida dello studente cartacea e on-line; d) curare la comunicazione dell'Accademia verso l'esterno;

7. **Annualmente il Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.**

8. Le attività di orientamento e tutorato potranno essere disciplinate da apposito regolamento.

Capo 5 - Responsabilità didattiche

Art. 17 - Individuazione delle responsabilità

1. Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.
2. Le responsabilità sono attribuite:
 - a. al Consiglio Accademico, per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative didattiche;
 - b. ai Dipartimenti e alle Scuole;
 - c. ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

TITOLO IX **STUDENTI**

Capo 1 - Norme generali

Art. 18 - Rapporto formativo

1. Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione di essa da parte dell'accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
2. L'iscrizione ai corsi di diploma di I° e II° livello si può ottenere solo in qualità di studente.
3. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
4. Gli studenti equiparati sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
5. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e ai Master, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
6. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di I° o II° livello, o di master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 18/1 - Immatricolazioni

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I° e II° livello di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 18/2 - Iscrizioni e libretti accademici personali

1. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento della rata, entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal direttore dell'Accademia.
3. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti e secondo le modalità di rimborso deliberate dal Consiglio di amministrazione.

4. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:
 - a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
5. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6. Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Art. 18/3 - Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

1. L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al 1° anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
3. La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il 1° anno di iscrizione.
 - b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
4. Apposita Commissione di valutazione, composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico, provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 18/4 - Iscrizione di diplomati

1. I diplomati di 1° e 2° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di 1° e 2° livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.
2. La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 18/5 - Iscrizione a corsi singoli

1. Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali

sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un max. di 5 per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.

2. Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei cfa acquisiti.

3. L'iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

4. È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di amministrazione, darà diritto alla frequenza dei corsi previa verifica del numero degli iscritti del corso scelto.

Art. 18/6 - Curricula e piani di studio individuali

1. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".

2. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi.

3. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.

4. **Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi iniziale soltanto nel settore delle discipline affini o integrative. Le modifiche non potranno superare i tre corsi per il 1° livello e due per il II° livello.** L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.

5. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Capo 2 - Mobilità studentesca esterna e interna

Art. 19 - Trasferimento ad altre Accademie

1. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

2. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di belle arti di Verona, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.

Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e cfa acquisiti.

Art. 19/1 Trasferimenti da altre Accademie

1. La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore deve pervenire all'Accademia entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

2. Alla domanda di trasferimento deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e cfa acquisiti.

3. Dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.

4. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'Accademia di provenienza, con l'indicazione:

a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeutici allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia;

b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia.

5. Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell'Accademia.

Art. 19/2 - Passaggi di corso

1. E' consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al direttore dell'accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2. Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo all'interno dello stesso Dipartimento e solo a conclusione dell'anno accademico in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Dipartimenti e le Scuole regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.
3. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 20 - Riconoscimento degli studi pregressi

1. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza
3. Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4. Esami e crediti formativi conseguiti in mobilità LLP/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

Art. 21 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a. curriculum accademico svolto;
 - b. versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita Consiglio di amministrazione, per ogni annualità di interruzione di studi;
 - c. versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda (qualora l'interruzione degli studi superi i tre anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfetaria che tenga conto della fascia di reddito dello studente).

Art. 21/1 - Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2. La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 22 - Decadenza della qualifica di studente

1. Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.
2. Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.
3. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
4. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 22/1 – Cessazione della qualifica di studente

1. La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
 - a. conseguimento del titolo di studio;
 - b. trasferimento ad altra accademia;
 - c. rinuncia agli studi
 - d. decadenza

Capo 3 - Titoli Accademici**Art. 23 – Rilascio dei Diplomi accademici**

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Belle Arti vengono rilasciati dal Ministero.
2. Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal direttore amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 23/1 - Riconoscimento di titoli accademici stranieri

1. Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l'equiparazione dei titoli dei due paesi, l'Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'accordo ed all'emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento a condizione che il piano di studi non sia difforme per un numero di discipline superiore ad un terzo. In questo caso l'ammissione avverrà con l'identificazione delle discipline e dei crediti suppletivi da acquisire.
2. La richiesta di equipollenza è limitata ai corsi di 1° Livello.
3. In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1, il riconoscimento viene effettuato dall'Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
4. Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore in qualunque periodo dell'anno.
5. L'interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito:

- a. certificazione degli esami di profitto sostenuti con l'indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti;
 - b. programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita;
 - d. il titolo di Scuola superiore che ha consentito l'iscrizione all'Accademia.
6. Apposita Commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all'esame delle domande ed alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell'equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definitiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell'equipollenza.
7. Qualora il riconoscimento dell'equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

Art. 23/2 - Rilascio di titoli congiunti

1. L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2. L'Accademia, sentito il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi cfa con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3. Il titolo viene conferito dalle accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 23/3 - Certificazioni dei titoli di studio

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di I° livello, di II° livello, o di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l'Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

Capo 4 - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

Art. 24 - Sanzioni disciplinari

1. Spetta al Direttore e al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Accademia quanto essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2. Le sanzioni che possono essere comminate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
 - a. ammonizione;
 - b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
 - d. espulsione temporanea dall'accademia, fino ad un max. di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
 - e. radiazione dell'Accademia.
3. Le sanzioni di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b),c),d),e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di relazione del Direttore.
Nei casi previsti di cui alle lett. b),c),d),e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
La radiazione dall'Accademia comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

TITOLO X

DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 25 - Diritto allo studio

1. L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2. L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3. La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di amministrazione per la successiva approvazione. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 26 - Studenti diversamente abili

1. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO XI

COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

Art. 27- Comunicazione

1. Il Consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
2. Il Consiglio Accademico, su proposta del servizio di Tutorato e Orientamento, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
3. Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a. comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b. comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio Tutorato e orientamento;
 - c. comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
 - d. comunicazioni per via telematica a cura del servizio Tutorato e Orientamento.

TITOLO XII

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 28 - Modifiche ed integrazioni

1. I Dipartimenti, le Scuole, i Corsi e la Consulta degli Studenti possono proporre al Consiglio Accademico modifiche ed integrazioni del presente Regolamento. La delibera sulle integrazioni richiede la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La delibera tendente a modificare uno o più articoli richiede la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto. Il Consiglio di amministrazione approverà le modifiche proposte dagli organi di cui sopra con apposita delibera.

Per qualsiasi argomento non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla Statuto dell'Accademia, alle direttive ministeriali, agli accordi decentrati d'Istituto e ai CCNL.

Verona, 24 marzo 2015
Prot. 926/N2

Firmato
Il Direttore
Massimiliano Valdinoci

Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera

*Deliberato dal Consiglio Accademico in data 4/09/2014
Deliberato dal Collegio Docenti in data 8/09/2014, 28/10/2014 e 5/02/2015
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2014 e 16/03/2015*